


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti da imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni

(decorrenza: 27/01/2014 – scadenza: 26/01/2017)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' or similar character, followed by a long horizontal stroke that loops back under the main part of the signature.

INDICE

VERBALE DI ACCORDO

PREMESSA

CAMPO DI APPLICAZIONE

DECORRENZA E DURATA

CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1 – Assetti Contrattuali

Art. 2 – Diritti sindacali e di associazione

Art. 3 – Assemblea

Art. 4 - Contributi sindacali

Art. 5 – Distribuzione contratto

Art. 6 – Efficacia del contratto

Art. 7 – Commissione Regionale di Garanzia e Conciliazione

Art. 8 – Composizione delle Controversie

CAPITOLO II – COSTITUZIONE E TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 9 – Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 10 – Periodo di prova

Art. 11 - Attività stagionali

Art. 12 – Mansioni superiori

Art. 13 – Telelavoro

Art. 14 – Lavoro a tempo determinato

Art. 15 – Lavoro parziale o part – time, assistenza portatori di handicap e tossicodipendenti

Art. 16 – Apprendistato

Art. 17 – Somministrazione del lavoro

Art. 18 – Prestatori di lavoro ripartito



Art. 19 – Contratto intermittente

CAPITOLO III – DECLARATORIA E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 20 – Classificazione del Personale

CAPITOLO IV – ORARIO DI LAVORO

Art. 21 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante

Art. 22 – Orario di lavoro mansioni discontinue

Art. 23 – Orario di lavoro per il personale viaggiante

Art. 24. Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni
discontinue

Art. 25 – Flessibilità

Art. 26 – Lavoro domenicale – festivo – notturno

Art. 27 – Lavoro notturno

Art. 28 – Lavoro notturno in giornata festiva

Art. 29 – Lavoro straordinario

Art. 30 – Riposo settimanale – Festività

Art. 31 - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti

CAPITOLO V - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 32 - Distacco e trasferimento

Art. 33 – Trasferta

Art. 34 - Interruzione - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario – Recuperi

Art. 35 – Intervallo per la consumazione dei pasti

Art. 36 – Congedo per matrimonio

Art. 37 – Volontariato

Art. 38 – Congedo di maternità

Art. 39 – Congedo di paternità

Art. 40 – Congedo parentale

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, located in the bottom right corner of the page.

Art. 41 – Congedo per la malattia del figlio

Art. 42 – Tossicodipendenza – Etilismo

Art. 43 – Ritiro della patente di guida

Art. 44 – Ferie

Art. 45 – Aspettativa

Art. 46 – Malattia – Infortuni

Art. 47 – Previdenza complementare

Art. 48 – Risoluzione del rapporto di lavoro – Preavviso

Art. 49 – Cessione – Trasformazione dell’Azienda – Liquidazione

Art. 50 – Divieti

Art. 52 – Risarcimento danni

Art. 53 – Lavoratori studenti

Art. 54 – Codice disciplinare

Art. 55 - Mobbing

CAPITOLO VI – RETRIBUZIONE

Art. 56 – Tabelle retributive

Art. 57 – Trattamento economico

Art. 58 – Tredicesima mensilità

Art. 59 – Indennità

Art. 60 – Corresponsione della retribuzione – Reclami sulla busta paga

Art. 61 – Trattamento di fine rapporto

CAPITOLO VII - PRIVACY E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 62 - Tutela della privacy

Art. 63 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 64 – Rappresentante per la sicurezza

Art. 65 – Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero



Verbale di accordo

L'anno 2014 il giorno 27 gennaio in Roma

tra

l'associazione ASSOTRASPORTI rappresentata dal Presidente Nazionale Secondo SANDIANO, dal Segretario Nazionale Aurelio PRISCO assistiti da Francesco CERQUETI, Roberto BRACCO, Alessandro SANDIANO, Gabriella TOMASI

e

la Federazione Nazionale Ugl Viabilità e Logistica rappresentata dal Segretario Nazionale Paola Avella e per la Confederazione Ugl, il dott. Antonio Scolletta.

è stato sottoscritto il CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni ai quali si applica il presente CCNL, composto da 81 pagine e 66 articoli.





Sede operativa: Corso Soleri 3, 12100 Cuneo
Sede legale: Via Fiume 34, 18038 Sanremo
Cell.: 348.8827231 - Tel.: 199.30.20.13
assotrasporti@peg.assotrasporti.eu - C.F. 90061720085



Premessa

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nel prendere atto del processo evolutivo delle politiche del lavoro e delle misure necessarie a sostegno dell'intero sistema produttivo, rappresenta il lavoro e il risultato delle parti sociali stipulanti, capaci di aver realizzato lo strumento di regole unitario coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori, altresì in grado di contribuire al rilancio dell'economia e dell'occupazione.

Le parti, in qualità di Organizzazioni datoriali e sindacali, intendono ribadire che codesto contratto, rappresenta e come tale va considerato, uno strumento unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. A tal fine, le parti si impegnano a sostenere la corretta e completa applicazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro in tutte le sedi istituzionali.

Questo contratto è parte integrante di un progetto associativo di appartenenza.

Rappresenta, per le parti ASSOTRASPORTI e UGL, l'epilogo di un complesso lavoro di ricerca e di dialogo con le aziende e i lavoratori rappresentati, costituendo un ulteriore elemento delle molteplici espressioni rivolte agli associati, aziende e lavoratori, che partecipano e contribuiscono alla vita delle Organizzazioni firmatarie.

Le parti, consapevoli della piena autonomia imprenditoriale e nel rispetto dei distinti ruoli rappresentati, delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, sulla falsariga dei principi innovativi di ASSOTRASPORTI che fin dal 1985 ne hanno caratterizzato le attività sindacali, in un quadro politico e economico in profonda crisi, intendono continuare nelle attività di sviluppo di un sistema di relazioni sindacali e di informazioni per l'individuazione e la valorizzazione delle peculiarità del settore trasporto merci, ponendo sempre più attenzione all'organizzazione del lavoro e al miglioramento della tutela sui luoghi di lavoro.

Le parti, nel confermare la validità e l'efficacia di un modello di assetti contrattuali adottato su un duplice livello di contrattazione: livello nazionale e livello aziendale avendo a riferimento l'esperienza dei maggiori Paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali attraverso regole certe e condivise, sia in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo del Paese.

Questo sistema, pacificamente attuato da ASSOTRASPORTI, già nelle attività sindacali, oggi trova spazio e valenza nel nuovo modello contrattuale.

Le parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che siano ispirate ai principi di sussidiarietà territoriale, del federalismo e della solidarietà.

Le parti rilevano che il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro, rappresenta infatti un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle aziende, con l'innovazione e la formazione di qualità e in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai principi di solidarietà.

Le parti, hanno inteso con questo contratto, dare importanti segnali della loro volontà di dare spazio effettivo a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d'ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni del comparto produttivo e attento a garantire condizioni conformi di concorrenza per tutte le aziende del settore.

Le parti testimoniano questa volontà di rendere effettiva la contrattazione di secondo livello garantendo la certezza per il lavoratore di percepire comunque un importo aggiuntivo, qualora la contrattazione di secondo livello in ambito territoriale o aziendale non intervenga nei tempi previsti, salvo successivo conguaglio.

Le parti confermano l'importanza e il ruolo degli Enti nazionali e territoriali come regolatori e gestori degli istituti contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel c.c.n.l.

Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione di strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.

Le parti riconoscono che le imprese o le cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.

Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.

Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di impresa o cooperativa è stata definita dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di impresa o cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la impresa o cooperativa stessa.



In considerazione di ciò, l' Associazione e l' O.S. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio della impresa o della cooperativa del settore è quello previsto dal presente c.c.n.l. e con le modalità e le specificità contenute nel presente c.c.n.l., ferme restando le prerogative statutarie dell' imprese o cooperative e le delibere delle assemblee sociali.

Dichiarazione congiunta

Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., intervengano norme di legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l' adeguamento dell' attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall' entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.

Le parti, ferma restando l' autonomia dell' attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.

Campo di applicazione

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle imprese che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel settore Autotrasporto merci, Logistica e Spedizioni anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti anche singolarmente o all' interno di strutture/infrastrutture aeroportuali, portuali auto-portuali, ferroviarie ecc.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa alcuna parziale applicazione dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 27/01/2014 e scade il 26/01/2017

CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI

Le parti condividono la necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali di alto profilo, fondato sul confronto preventivo e partecipativo, e convengono di individuare forme innovative di partecipazione finalizzate a valorizzare l' apporto dei lavoratori e delle loro rappresentanze ferme restando le reciproche sfere di autonomie.

Art 1 - Assetti Contrattuali

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro in due settori:

- contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
- contrattazione di 2° livello: contratto integrativo aziendale.



Le Parti al fine di dare pratica attuazione al diritto dei lavoratori dipendenti ad accedere a forme pensionistiche complementari hanno inteso individuare nel fondo che sarà istituito dalle Parti firmatarie del presente contratto quale strumento idoneo a dare questo tipo di servizio.

CAPITOLO VII - PRIVACY E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 62 - Tutela della privacy

Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda al D. LGS del 30/6/2003, n. 196.

Art. 63 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'impresa o la cooperativa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza del dettato dell'Art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 81/2008.

La pratica attuazione delle modalità previste dal presente articolo nonché ogni iniziativa migliorativa orientata alla diminuzione dell'incidenza del fenomeno infortunistico, allo sviluppo ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza, sono demandate alla contrattazione di secondo livello.

Art. 64 - Rappresentante per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza (RLS), nelle imprese o nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti, verrà preferibilmente eletto tra i rappresentanti sindacali. Nelle imprese o nelle cooperative che impiegano personale inferiore alle 16 unità, invece, il RLS è eletto al proprio interno o individuato, per più aziende e/o cooperative in ambito territoriale o del comparto produttivo.

Art. 65 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

Fermo restando il rispetto delle Parti, sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge n. 146/90 e le eventuali integrazioni che la Commissione di Garanzia apporterà nella vigenza del presente CCNL a tale disciplina, a titolo esemplificativo si fornisce qui di seguito un sunto delle attività corrispondenti a tali criteri:

- trasporto di combustibile da riscaldamento e di carburante per la rete di approvvigionamento pubblico, di animali vivi, di prodotti alimentari di prima necessità, di medicinali e di forniture per ospedali e case di cura;

- raccolta e distribuzione del latte.

Art. 66 – Norma finale e transitoria

Le Parti s'impegnano a costituire un Ente Bilaterale attraverso la costituzione di un'apposita Commissione Bilaterale che provvederà a strutturarne i contenuti entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo.



Sede operativa: Corso Soleri 3, 12100 Cuneo
Sede legale: Via Fiume 34, 18038 Sanremo
Cell.: 348.8827231 - Tel.: 199.30.20.13
assotrasporti@pec.assotrasporti.eu - C.F.: 90051720085

